



COMUNE DI MONTEFALCO
(Provincia di Perugia)

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 05 del 30.03.2021

Ultimo aggiornamento con delibera di C.C. n. 02 del 12/02/2025

TITOLO I – NORME GENERALI.....	1
Articolo 1 (Disposizioni comuni).....	1
Articolo 2 (Istituzione del Canone Unico Patrimoniale – C.U.P.).....	1
Articolo 2bis (Disposizioni generali).....	1
Articolo 3 (Funzionario Responsabile).....	2
Articolo 4 (Soggetto attivo del canone).....	3
Articolo 5 (Soggetto passivo del canone).....	3
Articolo 6 (Criteri per la graduazione e determinazione del canone).....	3
Articolo 7 (Tariffe).....	3
Articolo 8 (Sospensione).....	3
TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI.....</i>	<i>4</i>
Articolo 9 (Disposizioni generali in materia di pubblicità).....	4
Articolo 10 (Tipologia degli impianti pubblicitari).....	4
Articolo 11 (Autorizzazioni per esposizione pubblicitaria).....	4
Articolo 12 (Dichiarazione).....	5
Articolo 13 (Anticipata rimozione).....	6
Articolo 14 (Divieti e limitazioni).....	6
Articolo 15 (Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti).....	7
Articolo 16 (Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari).....	7
<i>Titolo II - CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI.....</i>	<i>7</i>
Articolo 17 (Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari).....	7
Articolo 18 (Presupposto del canone).....	8
Articolo 19 (Modalità di applicazione del canone).....	8
Articolo 20 (Disciplina per le insegne d'esercizio).....	8
Articolo 21 (Criteri per la determinazione della tariffa del canone).....	9
Articolo 22 (Pubblicità effettuata con veicoli in genere).....	9
Articolo 23 (Mezzi pubblicitari vari).....	9
Articolo 24 (Riduzioni).....	10
Articolo 25 (Esenzioni).....	10
<i>Titolo II - CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI.....</i>	<i>10</i>
Articolo 26 (Pagamento del canone).....	10
TITOLO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</i>	<i>11</i>
Articolo 27 (Servizio delle pubbliche affissioni).....	11
Articolo 28 (Tipologia degli impianti delle affissioni).....	11
Articolo 29 (Modalità per le pubbliche affissioni).....	12
<i>Titolo III - CAPO II - CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -</i>	<i>12</i>
Articolo 30 (Canone sulle pubbliche affissioni).....	12
Articolo 31 (Materiale pubblicitario abusivo).....	12
Articolo 32 (Riduzione del canone).....	13
Articolo 33 (Esenzione dal canone).....	13
Articolo 34 (Pagamento del canone).....	13
TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	13
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE.....</i>	<i>13</i>
Articolo 35 (Disposizioni generali).....	13
Articolo 36 (Definizioni).....	14
Articolo 37 (Tipologie di occupazioni).....	14
Articolo 38 (Occupazioni abusive).....	14
<i>Titolo IV - CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE -</i>	<i>15</i>
Articolo 39 (Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone di occupazione).....	15
Articolo 40 (Modalità di applicazione del canone).....	15
Articolo 41 (Criteri per la determinazione della tariffa del canone).....	16
Articolo 42 (Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni).....	16
Articolo 43 (Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità).....	16

Articolo 44 (Passi carrabili)	17
Articolo 45 (Occupazione con impianti per servizi di pubblica utilità per reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)	17
Articolo 46 (Riduzioni)	18
Articolo 47 (Esenzioni)	18
<i>Titolo IV - CAPO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</i>	19
Articolo 48 (Domanda di occupazione)	19
Articolo 49 (Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione)	20
Articolo 50 (Titolarità della concessione o autorizzazione)	21
Articolo 51 (Decadenza o estinzione della concessione o autorizzazione)	21
Articolo 52 (Modifica, sospensione, revoca della concessione o autorizzazione)	21
Articolo 53 (Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione)	21
<i>Titolo IV - CAPO IV - VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE</i>	21
Articolo 54 (Versamento del canone per le occupazioni permanenti)	21
Articolo 55 (Versamento del canone per le occupazioni temporanee)	22
TITOLO V – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE	22
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE</i>	22
Articolo 56 (Disposizioni generali)	22
Articolo 57 (Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche)	22
Articolo 58 (Criteri per la determinazione della tariffa del canone)	23
Articolo 59 (Classificazione delle aree)	23
Articolo 60 (Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni)	23
Articolo 60 Bis (Agevolazioni)	23
Articolo 61 (Occupazioni abusive e divieti)	23
<i>Titolo V - CAPO II - VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE</i>	23
Articolo 62 (Versamento del canone)	23
TITOLO VI – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	24
Articolo 63 (Accertamento e riscossione coattiva)	24
Articolo 64 (Rimborsi)	24
Articolo 65 (Sanzioni)	24
[Articolo 66 (Attività di recupero)]	25
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	25
Articolo 67 (Norme di rinvio)	25
Articolo 68 (Pubblicità ed entrata in vigore)	25
- Allegato A - Suddivisione in categorie del territorio comunale	I

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 (Disposizioni comuni)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone unico patrimoniale – C.U.P. – dovuto per l'esposizione pubblicitaria, per l'occupazione delle aree e/o degli spazi ad esse soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile o privati assoggettati all'uso pubblico, nonché di quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 796 a 802 e da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso per le annualità pregresse e per le quali è consentita l'attività accertativa di cui ai successivi articoli 63 e 68, comma 3.

4. Continua ad applicarsi il Piano di installazione dei nuovi impianti a carico del concessionario approvato con delibera di G. C. n. 6 del 2/02/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 (Istituzione del Canone Unico Patrimoniale – C.U.P.)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Esso sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 ¹, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza comunale o provinciale. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837, legge 27/12/2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, nonché per quelli privati soggetti all'uso pubblico e per quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2.bis Nel prosieguo per presente regolamento, il Canone Unico Patrimoniale viene individuato, per semplicità, come «canone» o «C.U.P.»

Articolo 2bis (Disposizioni generali)

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

Note al testo

¹ Si trascrive il testo delle disposizioni qui richiamate "Art. 27 (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni) // omissis // 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava."

2. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti eventualmente contenuti in regolamenti settoriali relativi alle procedure abilitanti gli interventi o le attività da assoggettare al C.U.P.. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche per finalità non previste nel presente regolamento

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica, come dettagliato nei successivi articoli 11 (per le esposizioni pubblicitarie) e 48 (per le occupazioni). La concessione del suolo è sottoposta all'esame degli uffici preposti, individuati dalla Giunta Comunale. Nel Centro Storico del capoluogo dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità e la sicurezza, la quiete pubblica.

5. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, in ogni caso, il pagamento dei diritti comunali di istruttoria da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri e le tariffe stabiliti dalla Giunta Comunale nell'ambito dello specifico tariffario.

6. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, ove necessari per ciascuna fattispecie.

7. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale preposto al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

10 Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione, come in dettaglio stabilito negli articoli.

11 Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo

14. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi o nulla osta, comunque denominati, per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

15. L'applicazione del canone unico non esclude l'accertamento e riscossione della TARI (Tassa sui Rifiuti) nel caso in cui sussista il presupposto.

Articolo 3 **(Funzionario Responsabile)**

1. Al Funzionario Responsabile – che sarà individuato dalla Giunta comunale nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente - sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi – ai sensi del successivo articolo 4 – il responsabile è l'affidatario.

Articolo 4 **(Soggetto attivo del canone)**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Montefalco.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, si dà atto che il Comune di Montefalco appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del ridetto D. Lgs. 446/1997.

Articolo 5 **(Soggetto passivo del canone)**

1. Per le occupazioni di cui al Titolo IV il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in base alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 6 **(Criteri per la graduazione e determinazione del canone)**

1. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a. suddivisione del territorio in zone, ai sensi dei successivi articoli 17 (per le esposizioni pubblicitarie) e 39 (per le occupazioni);
 - b. graduazione in ragione della superficie oggetto dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento per difetto fino a 0,49 ovvero per eccesso quando superiore a detta misura;
 - c. graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 7 **(Tariffe)**

1. La delibera di determinazione delle tariffe, dei criteri e dei coefficienti, riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le varie fattispecie, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.

Articolo 8 **(Sospensione)**

1. Fatte salve le disposizioni di rango superiore e prevalenti, con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le scadenze di rateizzazioni in corso.

TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI -

Articolo 9

(Disposizioni generali in materia di pubblicità)

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree di cui all'art. 1, co. 1, o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione di quello dovuto per le occupazioni di cui al Titolo IV (*Occupazione di spazi ed aree pubbliche*) del presente regolamento, fermo restando il disposto del successivo comma 3.

3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 10

(Tipologia degli impianti pubblicitari)

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le tipologie di impianti:

- a) previste dal Piano di installazione dei nuovi impianti a carico del concessionario approvato con D.G.C. n. 6 del 2/02/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) disciplinate dal «Piano coordinato per gli interventi nel Centro Storico del capoluogo - Regolamento di attuazione per l'arredo urbano» approvato con delibera di C. C. n. 2 del 27/01/1992 e aggiornato con D.C.C. n. 14 del 30/05/2022, salvo quanto stabilito nel Titolo VII del presente regolamento;
- c) previste e disciplinate dal «Regolamento comunale per la gestione delle preinsegne» approvato con D.C.C. n. 33 del 21/06/2005, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare per il settantacinque per cento (75%) alle affissioni di natura commerciale, per il venti per cento (20%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica e per il cinque per cento (5%) alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Articolo 11

(Autorizzazioni per esposizione pubblicitaria)

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale una esposizione pubblicitaria ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare al Comune la domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

1.bis Ferma restando l'applicazione del C.U.P., l'installazione delle preinsegne all'esterno dei centri abitati - come definiti ai fini del Codice della Strada - è soggetta al procedimento per l'autorizzazione alla posa in opera come disciplinato dal regolamento di cui al precedente articolo 10, comma 2, lett. c), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118, co. 2, lett. g), l. r. 1/2015 ².

Note al testo

² Si trascrive il testo della norma qui richiamata "2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività: // omissis // g) le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie; // omissis"

1.ter Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004, le autorizzazioni di cui al presente Capo sono subordinate ai preventivi atti abilitativi previsti dal medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto al punto 23 dell'allegato A al DPR 13/02/2017, n. 31.³

1.quater Il contributo o canone per l'utilizzo degli impianti realizzati dall'Amministrazione, previsto dal regolamento di cui al comma 1.bis, è comunque dovuto nell'importo determinato con delibera della Giunta Comunale. È altresì dovuto il C.U.P. per il messaggio pubblicitario.

2. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 2.bis, co. 4, deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Ente – in carta resa legale - e deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a., la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c. l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
- d. la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria,
- e. la tipologia del mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
- f. la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
- g. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- h. l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento ovvero nell'atto di autorizzazione.

2.bis La modulistica potrà essere integrata con ulteriori dati necessari ai fini degli accertamenti istruttori o per agevolare i contatti uffici/utenza o per snellire gli adempimenti, inclusi i pagamenti del canone o dei diritti a qualsiasi titolo dovuti.

3. La domanda predisposta sulla base delle modalità sopra indicate dovrà essere presentata:

- a. per le pubblicità a carattere annuale: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
- b. per le pubblicità a carattere temporaneo: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

Articolo 12 (Dichiarazione)

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- locandine
- pubblicità su autoveicoli
- le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

2. Il modello di dichiarazione è predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere presentato direttamente al Comune o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedito tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera ammissibile soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Note al testo

³ Si trascrive il testo della disposizione richiamata "Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) // omissis // A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile".

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 13 (Anticipata rimozione)

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata motivatamente dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 14 (Divieti e limitazioni)

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle case di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado. La pubblicità sonora deve, comunque, essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nel Titolo VIII «*Quiete pubblica e privata*» del vigente «*Regolamento di polizia urbana e rurale*».

1.bis Per le riunioni elettorali si applicano le specifiche disposizioni date con: l'articolo 18 del R. D. 18/06/1931, n. 773 ⁴; l'articolo 7, legge 24/04/1975, n. 130 ⁵; l'articolo 59 del DPR 16/12/1992, n. 495. ⁶

Note al testo

- ⁴ Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca «*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*». Si trascrive il testo dell'articolo 18 "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata."
OMISSIS
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali."
- ⁵ La legge 24 aprile 1975, n. 130 reca «*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*». Si trascrive il testo dell'articolo 7 "Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000."
- ⁶ Il Decreto Presidente della 16 dicembre 1992, n. 495 reca «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*». L'articolo 59 titola "Pubblicità fonica" e se ne trascrive il testo "1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991."

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del Titolo IV del vigente «Regolamento di polizia urbana e rurale».

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e simili, unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. L'autorizzazione è rimessa alla discrezionalità della Giunta comunale, che potrà concederla – in via eccezionale - anche per altre occasioni.

Articolo 15 **(Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti)**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, comunque denominati, relativi all'effettuazione della pubblicità ed ai mezzi impiegati, qualunque sia la manifestazione pubblicizzata.

[3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.]

Articolo 16 **(Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari)**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente si applica una indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento (50%). Per tale finalità:

- a) si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile;
- b) si presume come temporanea quella effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da personale della Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge 27/12/2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». ⁷

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Titolo II - CAPO II **- CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI -**

Articolo 17 **(Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari)**

1. Ai fini di una eventuale graduazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base all'ubicazione, nella determinazione delle tariffe, si può procedere anche in base alle categorie individuate nell'articolo 39, con le modalità nello stesso definite.

Note al testo

⁷ Si trascrive il testo della norma richiamata "179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento."

Articolo 18 **(Presupposto del canone)**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree di cui all'art. 1, co. 1, o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano assoggettabili i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 19 **(Modalità di applicazione del canone)**

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; per quelle superiori al metro quadrato si applica quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

2bis. Fatto salvo quanto disposto per le insegne di esercizio, il canone non è dovuto per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, anche se collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di sagoma volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 20 **(Disciplina per le insegne d'esercizio)**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5,00 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "*insegne d'esercizio*" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente – opachi, luminosi o illuminati che siano – che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, collocati nelle pertinenze della stessa, sia essa commerciale che di produzione di beni e servizi, riferita ad arte o professione. Possono contenere il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche delle "*insegne d'esercizio*" devono, comunque, essere tali da adempiere, in via esclusiva, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione dell'attività cui si riferiscono. I manufatti individuati come "*preinsegne*", ancorché collocati come sopra descritto, non sono, in ogni caso, riconducibili alle "*insegne d'esercizio*".

2.bis Le esenzioni dal canone stabilite nei commi precedenti non esimono dalla necessità di autorizzazione nonché dagli eventuali adempimenti in materia di attività edilizia.

2. ter Non sono considerate come "*insegne d'esercizio*" né come "*preinsegne*" i manufatti con sagoma triangolare, ancorché temporanei o facilmente rimuovibili, mono o bifacciale la cui collocazione può essere autorizzata purché non costituiscano impedimento al regolare svolgimento del transito carrabile e pedonale. Per il canone e il procedimento abilitante si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 21 **(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua o della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019, n. 160, secondo le misure di base definite nella delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.

2. Si applica la tariffa annua per le diffusioni di messaggi di durata pari o superiore all'intero anno solare e quella giornaliera per periodi inferiori.

3. La graduazione delle tariffe è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui al precedente articolo 6, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. eventuale differenziazione in base alla categoria della zona (art. 39) in cui è collocato il messaggio pubblicitario;
- b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca o luminosa;
- c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

4. I criteri ed i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i criteri ed i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono stabiliti ed approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 22 **(Pubblicità effettuata con veicoli in genere)**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo, per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 23 **(Mezzi pubblicitari vari)**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini – ove consentiti dal vigente «*Regolamento di polizia urbana e rurale*» - è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari – fermi restando i divieti di cui al Titolo VI del vigente «*Regolamento di polizia urbana e rurale*» - è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. Per la pubblicità sonora di cui all'articolo 14, co. 1, è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 24 (Riduzioni)

1. Le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 832, legge 27/12/2019, n. 160, non trovano applicazione.

Articolo 25 (Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone:

- a. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina;
- b. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- c. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- d. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- f. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, co. 1, legge 27/12/2002, n. 289⁸, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- g. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- h. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Titolo II - CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI -

Articolo 26 (Pagamento del canone)

1. Il pagamento del canone, per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi durata pari o superiore all'anno, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo.

Note al testo

⁸ La legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». Si trascrive, di seguito, il testo della norma richiamata
"Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) // 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro".
La legge 16 dicembre 1991, n. 398 reca «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche».

1.bis Ai sensi dell'articolo 1, co. 166, legge 27/12/2006, n. 296 ⁹, il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Nel caso di ritardati o mancati pagamenti delle rate si applica il disposto dell'articolo 1, comma 800 e seguenti, della legge 27/12/2019, n. 160. Per il primo anno la prima rata deve essere corrisposta prima del rilascio della concessione.

4. Per fruire del pagamento rateale, il richiedente deve segnalare tale intendimento – purché ne ricorrano i presupposti – nell'istanza.

5. Il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare, deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione e della diffusione dei messaggi.

6. Ogni versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dedicato dal Comune per il C.U.P., mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

7. In applicazione al disposto dell'art. 1, co. 168, legge 27/12/2006, n. 296, nonché nel rispetto dei principi posti dall'art. 25, legge 27/12/2002, n. 289, per importi fino a tre (3,00) euro non è dovuto il versamento del canone e non si dà luogo a rimborsi.

TITOLO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 27

(Servizio delle pubbliche affissioni)

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune nell'ambito del proprio territorio.

2. Il servizio è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e, comunque, prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenuti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 28

(Tipologia degli impianti delle affissioni)

1. Per impianti per le pubbliche affissioni si intendono tutti quelli di proprietà comunale, siano essi collocati su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono disciplinati:

- dal "Regolamento di attuazione" del «Piano coordinato per gli interventi nel centro storico del capoluogo – Settori di intervento privato: Pubblica affissione e pubblicità affine – Esposizione commerciale – Somministrazione e vendita» approvato con D.C.C. n. 2 del 27/01/1992 e s.m.i.;
- dal piano di installazione dei nuovi impianti a carico del concessionario approvato con D.G.C. n. 6 del 2/02/2006 e s.m.i..

Note al testo

⁹ La legge 27 dicembre 2006, n. 296 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Si trascrive il testo della norma richiamata "166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.".

Articolo 29
(Modalità per le pubbliche affissioni)

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene formalmente comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del venti per cento (20%) del canone, con un minimo di euro 35,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Titolo III - CAPO II
- CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI -

Articolo 30
(Canone sulle pubbliche affissioni)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019 applicando le riduzioni e le maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. Le tariffe applicabili all'affissione di manifesti possono altresì essere, eventualmente, graduate anche in relazione all'ubicazione nelle categorie di cui all'articolo 39 e saranno stabilite dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al presente regolamento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si applica la maggiorazione del cinquanta per cento (50%). Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento (50%); per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento (100%).

Articolo 31
(Materiale pubblicitario abusivo)

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le sanzioni stabilite con il successivo articolo 65.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, è altresì dovuta una sanzione pecuniaria pari ad euro 5,00 per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 32 **(Riduzione del canone)**

1. Le riduzioni che seguono si applicano dall'1/01/2021. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Articolo 33 **(Esenzione dal canone)**

1. Le esenzioni che seguono si applicano dall'1/01/2021. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto riguardi le attività istituzionali;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi e attività istituzionali;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. i manifesti volti alla difesa dei bisogni socio sanitari dei cittadini;**
- g. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 **(Pagamento del canone)**

1. Ogni versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dedicato dal Comune per il C.U.P., mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. lgs. 7/03/2005, n. 82 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE -

Articolo 35 **(Disposizioni generali)**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree di cui all'art. 1, co. 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle aree, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche quelle di proprietà privata che risultano destinate all'uso pubblico

Articolo 36 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "concessione" – nel caso di occupazioni permanenti - o "autorizzazione" – nel caso di occupazioni temporanee - il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce, in capo a terzi, diritti di natura reale o personale, sugli spazi di cui all'art. 1, co. 1;
- b) "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di spazi come definiti all'art. 1, co. 1, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- c) "area pubblica", "suolo pubblico" o "spazio pubblico", gli spazi di cui all'art. 1, co.1, esclusi in ogni caso i fabbricati.

1.bis Costituisce altresì occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo degli spazi di cui al precedente comma; è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale destinato alla sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell'area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

Articolo 37 (Tipologie di occupazioni)

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti quelle di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee quelle, anche se continuative, di durata inferiore all'anno

2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni

3. L'occupazione di tipo permanente è esclusa per tutte le attività commerciali, pubblici esercizi di somministrazione cibi e bevande e botteghe artigiane che occupino spazi all'interno della Categoria 1^a e 2^a di cui all'articolo 39.

4. L'occupazione di tipo temporaneo può essere concessa per un periodo massimo di trecento sessanta (360) giorni per ciascun anno. Il periodo decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione e nello stesso sono comprese eventuali proroghe rispetto al 1° provvedimento dell'anno. Sono escluse dal computo eventuali sospensioni dell'occupazione purché notificate al preposto ufficio comunale; sono invece computate eventuali richieste di aumento dell'area occupata che intervengano successivamente all'iniziale autorizzazione.

5. È consentito l'aumento transitorio – per un massimo di dieci (10) giorni – dell'area legittimamente occupata, previa comunicazione e contestuale pagamento del canone corrispondente. La comunicazione deve essere corredata del nulla osta del Comando Polizia Locale ai fini della verifica di compatibilità con il traffico. Qualora la comunicazione venga presentata in sanatoria il canone è dovuto in misura doppia.

Articolo 38 (Occupazioni abusive)

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge 27/12/2006, n. 296 «*Disposizioni per la formazione del*

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»¹⁰, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. Si applica il procedimento stabilito all'articolo 16, comma 3.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del cinquanta per cento (50%) per occupazione abusiva, si considerano permanenti quelle effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

5. Per le occupazioni abusive si applicano le sanzioni previste dall'articolo 65 del presente regolamento.

Titolo IV - CAPO II **- CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI** **OCCUPAZIONE -**

Articolo 39

(Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone di occupazione)

1. Ai fini della graduazione del canone per le occupazioni delle aree e degli spazi di cui all'art. 1, co. 1, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

1^a categoria: comprende tutte le strade, piazze ed aree del Centro Storico del capoluogo, all'interno della quattro porte e quelle comprese nella prima cerchia delle mura urbane;

2^a categoria: comprende tutte le strade, piazze ed aree del Centro storico del capoluogo al di fuori della prima cerchia delle mura urbane e quelle nelle immediate vicinanze;

3^a categoria: comprende tutte le strade, piazze ed aree comprese nel perimetro dei Centri abitati individuati con D.G.C. n. 895 dell'11/12/1993 con esclusione di quelle già comprese nella 1^a e 2^a categoria;

4^a categoria: comprende tutte le strade, piazze ed aree del restante territorio comunale.

1.bis. Il dettaglio delle aree ricadenti nelle categorie di cui al comma precedente è contenuto nell'allegato A al presente regolamento.

1.ter Le categorie e le aree in esse comprese possono essere modificate, accorpate, suddivise, soppresse, con deliberazione della Giunta Comunale, anche in relazione ad una revisione della perimetrazione dei "Centri abitati" di cui al Codice della Strada.

2. Nel caso in cui l'occupazione interessi spazi ricadenti in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

[3. Le percentuali di riduzione, tra le diverse categorie, saranno stabilite dalla Giunta in sede di determinazione delle tariffe.]

Articolo 40

(Modalità di applicazione del canone)

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento per difetto fino a 0,49 ovvero per eccesso quando superiore a detta misura.

2. Qualora l'occupazione richieda opere o manufatti diversi dal normale uso e che richiedano interventi manutentivi da parte del Comune, il canone sarà maggiorato dei corrispondenti oneri. Fattispecie ed oneri sono stabiliti con provvedimento dal soggetto di cui al precedente articolo 3.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che la contiene.

4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Note al testo

¹⁰ Per il testo della norma richiamata si veda la nota al comma 2 dell'articolo 16

Articolo 41 **(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)**

1. La tariffa standard annua e quella standard giornaliera in base alle quali si quantifica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, legge 27/12/2019, n. 160.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. categoria di cui all'articolo 39, co. 1, nella quale ricade l'area da occupare, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. La misura in metri lineari è applicata alle occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture per fattispecie diverse da quelle di cui agli articoli 43 e 45;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e. al valore del mancato introito in caso di occupazione di aree di sosta a pagamento;**
- f. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I criteri ed i coefficienti di cui alle lettere d), e), f), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono stabiliti ed approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 42 **(Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni)**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del cinquanta per cento (50%) per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

3.bis. Le disposizioni che precedono non trovano applicazione per le fattispecie di cui ai successivi articoli 43 e 45.

Articolo 43 **(Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità)**

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

1.bis Le disposizioni di questo articolo non trovano applicazione per le fattispecie di cui all'articolo 45.

2. Ai sensi dell'articolo 1, co. 831, della legge 27/12/2019 n. 160, l'ammontare del canone non può essere inferiore a euro 800,00 annui e deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione e con le modalità stabilite nel successivo articolo 54.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

[5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno cui è riferito.]

Articolo 44 (Passi carrabili)

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. I passi carrabili sono soggetti all'autorizzazione prevista dal Codice della Strada; sono soggetti al C.U.P. quei manufatti costituiti, generalmente, da materiale o appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa di occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D. Lgs. 507/1993.

4. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

4.bis Non costituiscono passo carrabile e non sono quindi soggetti al C.U.P., i semplici accessi quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4.ter Gli accessi di cui al comma precedente possono ottenere, su richiesta, l'autorizzazione come passo carrabile, al fine di inibire la sosta antistante, previo pagamento del canone quantificato e corrisposto ai sensi del presente regolamento.

Articolo 45 (Occupazione con impianti per servizi di pubblica utilità per reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. L'istanza di concessione da parte degli operatori di cui al precedente comma deve contenere tutti i riferimenti utili e le informazioni atte a dimostrare – anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 – il rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dal D. lgs. 1° agosto 2003, n. 259 recante «*Codice delle comunicazioni elettroniche*.»

[a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;] ¹¹

[b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità *co-siting* e/o *sharing* (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.] ¹²

3. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. durata minima 6 anni, salvo motivata revoca da parte del Comune;
- a. bis stipula di convenzione o atto d'obbligo per regolare il rapporto tra le parti, ivi inclusa l'ipotesi di rinnovo per uguale periodo, la prestazione di garanzie fideiussorie, termini e modalità per la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi;
- b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a 800,00 euro per ogni impianto e allo stesso si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 831-bis, legge 27/12/2019 n. 160, salva l'applicabilità di quanto consentito dal successivo articolo 54, co. 6.

Note al testo

¹¹ Stralciato per sopravvenuta modifica legislativa

¹² Stralciato per sopravvenuta modifica legislativa

- [a. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento per ogni mq. di occupazione a prescindere dall'ubicazione dell'occupazione;] ¹³
- [b. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;] ¹⁴
- [c. per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è determinato su una superficie convenzionale pari a mq. 20.] ¹⁵

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo devono essere, comunque, rispettate le normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di tutela della salute e della sicurezza, della tutela paesaggistica nonché – ove dovuti – gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale.

Articolo 46 (Riduzioni)

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo la tariffa massima applicabile è pari ad un quarto (1/4) di quella standard.

2. Nel caso di serbatoi interrati la riduzione di cui al comma precedente si applica fino ad una capacità non superiore a tremila litri. Per quelli di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo comma è aumentata di un quarto ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa una tolleranza del cinque per cento (5%) sulla misura della capacità.

Articolo 47 (Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- a. bis i soggetti che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati. La richiesta deve pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa (art. 3, co. 67, L. 549/1995 ¹⁶);
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c. le occupazioni occasionali da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato purché della durata massima di otto (8) ore e per uno spazio massimo di quindici (15) metri quadrati.
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali, con l'esclusione di quelle destinate alla rivendita di fiori o altri materiali strettamente correlati alle onoranze funebri;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le sistemazioni floreali prospicienti le abitazioni private ove non si svolgano attività economiche, purché non siano di intralcio alla circolazione anche pedonale;

Note al testo

¹³ Stralciato per sopravvenuta modifica legislativa

¹⁴ Stralciato per sopravvenuta modifica legislativa

¹⁵ Stralciato per sopravvenuta modifica legislativa

¹⁶ La legge 28/12/1995, n. 549 reca «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si trascrive il testo della norma qui richiamata. "67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi."

i. le occupazioni per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 1 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50, limitatamente allo spazio per le impalcature e per il periodo contrattualmente previsto per il completamento dei lavori.

i. bis le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1.bis L'esenzione dal pagamento del canone non esime dalla necessità di ottenere il provvedimento abilitativo di cui al successivo Capo III. Fanno eccezione le tipologie di cui:

- alla lettera c) del precedente comma, le quali sono autorizzate, anche informalmente, dal Comando Polizia Locale;
- alla lettera i. bis del precedente comma, le quali sono autorizzate nell'ambito della gestione del servizio concordata tra Comune e Valle Umbra Servizi.

Titolo IV - CAPO III

- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO -

Articolo 48

(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, aree o spazi di cui all'art. 1, co. 1, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare domanda, volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, all'ufficio preposto che sarà identificato con appositi provvedimenti della Giunta comunale.

2. Fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 37, co. 5, la domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e compilata integralmente in base alla fattispecie cui si riferisce. Trova applicazione quanto disposto all'articolo 11 in materia procedimentale.

3. La domanda deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio previsto per l'occupazione, fatte salve specifiche disposizioni sovraordinate che prevedano tempi inferiori.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale del Comando Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale o resa legale, deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, supportata da idoneo elaborato planimetrico;
- e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g-bis. l'intendimento di rateizzare il canone qualora l'entità lo consenta in base alla disciplina regolamentare;
- h. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.

6.bis La modulistica potrà essere integrata con ulteriori dati necessari ai fini degli accertamenti istruttori o per agevolare i contatti uffici/utenza o per snellire gli adempimenti, inclusi i pagamenti del canone a qualsiasi titolo dovuto.

7. Qualora l'occupazione richieda opere o manufatti diversi dal normale uso e/o da quelli previsti dal Regolamento per l'arredo urbano la domanda dovrà essere corredata da documentazione grafica opportunamente quotata, atta ad identificare la tipologia di dette opere, ferma restando la necessità di acquisire, anche preventivamente, i provvedimenti abilitativi sotto i profili urbanistico-edilizio, paesaggistico e/o culturale, sismico.

8. Nei casi di cui al comma precedente potrà essere richiesta, dal soggetto di cui al precedente articolo 3, polizza fideiussoria atta a garantire sia il mantenimento in condizioni di sicurezza che la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

9. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 49, comma 2.

10. È consentita l'occupazione prima del rilascio dello specifico provvedimento soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tali casi, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio comunale preposto, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

11. Nel caso in cui l'occupazione sia suscettibile di incidere sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre a porre in essere tutte le misure previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra al Comando Polizia Locale.

11.bis Per le occupazioni transitorie in ampliamento di cui all'articolo 37, comma 5, si applicano le disposizioni procedurali ivi previste.

Articolo 49

(Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione)

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione o autorizzazione deve concludersi con un provvedimento espresso – in applicazione del disposto dell'art. 2, co. 1, legge 7/08/1990, n. 241 - di accoglimento o di diniego, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Ferme restando le ipotesi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità dell'istanza – del che deve essere data tempestiva e motivata comunicazione al richiedente – il termine di cui al precedente comma può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'ufficio preposto, ove l'istruzione della domanda l'istruttoria necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio del provvedimento.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine ad istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della legge 7/08/1990, n. 241.

4. Conclusa l'istruttoria l'ufficio competente rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione, nel quale sono indicati i dati anagrafici completi del richiedente, la durata dell'occupazione con la relativa consistenza, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le eventuali condizioni e/o prescrizioni alle quali è soggetta l'occupazione.

5. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sotto riportate oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni ed autorizzazioni:

- a. termine e comunque, per la durata massima di anni sei (6), salvo rinnovo, se trattasi di occupazione permanente;
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con l'obbligo di riparare e/o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- d. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre, motivatamente, nuove condizioni;
- e. obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- f. con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione;
- g. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- h. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- i. l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento;

6. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione è subordinato alla regolarità dei versamenti pregressi da parte del richiedente dei tributi e dei canoni di spettanza comunale.

7. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 50 **(Titolarità della concessione o autorizzazione)**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto al comma 2.

2. Chi intende succedere, in base a legittimo titolo, all'attuale titolare, deve farne preventiva e motivata richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, previo pagamento del canone corrispondente. Non è dovuta alcuna restituzione del canone versato né si procede ad alcun conguaglio. La voltura è altresì subordinata alla regolarizzazione di eventuali canoni dovuti e non versati.

Articolo 51 **(Decadenza o estinzione della concessione o autorizzazione)**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a. il mancato versamento nei termini di una o più rate del canone nonché di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto abilitante l'occupazione;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica dell'intestatario;
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'intestatario;
- c. la rinuncia dell'intestatario da comunicare almeno cinque giorni prima.

Articolo 52 **(Modifica, sospensione, revoca della concessione o autorizzazione)**

1. Il preposto ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione, disposta dal Comune, danno diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.

Articolo 53 **(Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione)**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta (30) giorni prima della scadenza indicando la durata del rinnovo.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 37, co. 5, per le occupazioni temporanee il titolare delle stesse deve presentare, almeno cinque (5) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale la stessa viene richiesta.

3bis. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55.

Titolo IV - CAPO IV – VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE -

Articolo 54 **(Versamento del canone per le occupazioni permanenti)**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo, fatto salvo quanto disposto con il comma successivo.

1.bis Per le occupazioni di cui agli articoli 43 e 45 il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno (art. 1, commi 831 e 831-bis, legge 160/2019) con le modalità di cui al successivo comma 6.

2. Per le fattispecie diverse da quelle di cui al comma 1.bis, il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, fermo restando quanto di seguito stabilito per la rateizzazione.

3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Nel caso di ritardati o mancati pagamenti delle rate si applica il disposto dell'articolo 1, comma 800 e seguenti, della legge 27/12/2019, n. 160. Per il primo anno la prima rata deve essere corrisposta prima del rilascio della concessione.

5. Per fruire del pagamento rateale, il richiedente deve segnalare tale intendimento – purché ne ricorrano i presupposti – nell'istanza.

6. Ogni versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dedicato dal Comune per il C.U.P., mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. lgs. 7/03/2005, n. 82 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 55

(Versamento del canone per le occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione contenente, oltre agli elementi di cui all'articolo 49, comma 4, la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. La rateizzazione è consentita nel caso in cui l'importo sia superiore a 500,00 euro. Si applica quanto disposto ai commi 4 e 5 dell'articolo 54 con l'eccezione della scadenza delle tre rate che consegue alla pari ripartizione del periodo di occupazione.

3. Per il versamento del canone si applica quanto disposto all'articolo 54, comma 6. In caso di rateizzazione il saldo del canone dovuto deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

TITOLO V – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE

CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE -

Articolo 56

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del C.U.P. dovuto per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 57

(Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche)

1. Le tipologie di attività di commercio su aree pubbliche, le modalità per lo svolgimento e le sanzioni sono disciplinate dal Titolo II, Capo II della l. r. 13/06/2014, n. 10.

1.bis L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione comunale, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a SCIA, se effettuato in forma itinerante (art. 38, l. r. 10/2014).

Articolo 58
(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)

1. La tariffa standard annua e quella standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, legge 27/12/2019, n. 160.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. eventuale differenziazione in base all'ubicazione;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I criteri ed i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i criteri ed i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di attività sono stabiliti ed approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al venticinque per cento (25%) della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento per difetto fino a 0,49 ovvero per eccesso quando superiore a detta misura.

Articolo 59
(Classificazione delle aree)

1. In applicazione del criterio di graduazione di cui alla lettera a) dell'articolo 58, per la eventuale differenziazione sarà utilizzata la suddivisione del territorio comunale di cui al precedente articolo 39.

Articolo 60
(Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni)

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura che sarà stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie, anche in base alla tipologia di cui all'articolo 57, comma 1.
2. L'importo del canone di cui al comma precedente assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, ai sensi dell'articolo 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 60 Bis
(Agevolazioni)

1. **Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente (sulla base dello storico delle presenze nel mercato), la tariffa è ridotta del 50%.**
2. **Su istanza dell'operatore che partecipa al mercato in modo assiduo (sulla base dello storico agli atti dell'ufficio di Polizia Locale), viene rilasciato un documento con il quale si concede il beneficio di cui al precedente comma, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal richiedente a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.**
3. **Il pagamento deve essere effettuato in una unica soluzione e non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.**

Articolo 61
(Occupazioni abusive e divieti)

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Per le occupazioni abusive si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 57 della l. r. 13/06/2014, n. 10.

3. Agli operatori economici non è consentito occupare posteggi su aree mercatali qualora non siano in regola con i versamenti pregressi dei tributi e dei canoni locali.

Titolo V - CAPO II
- VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE -

Articolo 62
(Versamento del canone)

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore ad euro 500,00. È consentito il versamento in tre rate anticipate di pari importo

scadenti il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad euro 500,00.

2. Ogni versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dedicato dal Comune per il C.U.P., mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D. lgs. 7/03/2005, n. 82 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

3. Ai sensi dell'articolo 1, co. 166, legge 27/12/2006, n. 296, il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio. La riscossione avviene, oltre che con le modalità di cui al precedente comma 2, anche mediante altri sistemi che garantiscano la tracciabilità e la tempestività dei pagamenti previa regolamentazione con delibera della Giunta comunale.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il versamento del canone applicato agli operatori commerciali deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio con le modalità di cui al comma precedente, ultimo periodo.

TITOLO VI – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 63

(Accertamento e riscossione coattiva)

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792¹⁷ e successivi della legge 27/12/2019, n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

2.bis Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a euro sedici (€ 16,00)

Articolo 64

(Rimborsi)

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

1.bis Non si dà luogo a rimborso per somme inferiori a euro sedici (€ 16,00).

2. Sulle somme dovute ai sensi del precedente comma, spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 65

(Sanzioni)

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile di cui all'articolo 3, notifica al titolare del provvedimento apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del trenta per cento (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura annua del tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

1.bis Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione per il canone mercatale che è soggetto a quelle stabilite dall'articolo 61.

Note al testo

¹⁷ Si trascrive parzialmente la norma richiamata "792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: OMISIS",

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del dieci per cento (10%). Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del trenta per cento (30%).

3. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

4. Per le occupazioni e le affissioni abusive si applica – ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera g), legge 27/12/2019, n. 160, un'indennità pari al canone stesso maggiorato del cinquanta per cento (50%).

5. Nel caso di installa/zioni abusive di manufatti il Comune procede alla tempestiva rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 63 del presente regolamento.

6. Le indennità o maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate con la procedura di cui all'articolo 63, co. 1.

7. Decorso il termine ultimo per il pagamento della o delle sanzioni, il soggetto di cui all'articolo 3, può concedere, su motivata richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal comma 796 e seguenti dell'articolo 1, legge 27/12/2019, n. 160.

[Articolo 66 (Attività di recupero)]¹⁸

[1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 10,00.]

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge 27/12/2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.bis Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari locali che risultino in contrasto e/o incompatibili con quelle date con il presente regolamento.

Articolo 68 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti.

2. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 106 del d. l. 19/05/2020, n. 34.

3. Alla data di entrata in vigore del canone disciplinato dal presente regolamento, a norma del comma 847 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e recupero della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni relative alle annualità pregresse. Per la prima applicazione del canone si considereranno valide e quindi soggette al canone tutte le autorizzazioni, permessi e concessione rilasciate in precedenza.



Note al testo

¹⁸ Articolo stralciato; disposizione inserita come comma 2.bis nell'articolo 63

- Allegato A - Suddivisione in categorie del territorio comunale

(articoli 17 e 39)

Le Categorie nelle quali è suddiviso il territorio comunale – ai fini dell'applicazione del "Canone Unico Patrimoniale – C.U.P." – sono quelle di seguito individuate, ferma restando la perimetrazione dei "Centri abitati" di cui al d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), approvata con delibera della Giunta n. 895 dell'11 dicembre 1993.

In questa prima fase di applicazione vengono confermate le categorie utilizzate ai fini dell'applicazione della previgente TOSAP (cfr. art. 4, co. 1, Regolamento previgente).

Il territorio è suddiviso, pertanto, nelle seguenti *Categorie*:

- I^a categoria comprende tutte le strade, piazze ed aree del Centro Storico del capoluogo, all'interno delle quattro Porte e quelle comprese nella prima cerchia delle mura urbane;
- II^a categoria comprende tutte le strade, piazze ed aree del Centro Storico del capoluogo al di fuori della prima cerchia delle mura urbane e nella immediata adiacenza delle stesse;
- III^a categoria comprende tutte le strade, piazze ed aree poste all'interno della perimetrazione dei "Centri abitati" (D.G.C. 895/1993) con l'esclusione di quelle già comprese nelle categorie precedenti;
- IV^a categoria comprende il restante territorio comunale.

Di seguito il dettaglio per ciascuna categoria.

I^a categoria strade, piazze, spazi pubblici o privati soggetti all'uso pubblico compresi nella zona delimitata da
Porta Federico II°
Porta Santa Maria (o del Verziere)
Porta della Rocca (fine Via Ringhiera Umbra)
Porta Camiano (a ridosso della Castellina)

II^a categoria comprende le aree di circolazione appresso indicate nonché gli spazi pubblici o privati soggetti all'uso pubblico, ricadenti all'interno della zona dalle stesse contornate.
Largo Bruno Buozzi;
Viale della Vittoria (fino all'incrocio con Via Ugo Foscolo e Via del Verziere)
Via Borgo Garibaldi;
Largo Cavour;
Via Giuseppe Verdi;
Via Federico II;
Via Matteotti;
Via del Verziere;
Via Gramsci;
Vicolo del Mercato;
Via Foscolo;

III^a categoria rientrano in questa categoria tutte le strade, aree e spazi pubblici o privati di uso pubblico non compresi nelle precedenti e siti all'interno della perimetrazione dei "Centri abitati" (D.G.C. 895/1993) come di seguito dettagliato:

Capoluogo Intersezione S. P. con strada per autoparco comunale - altezza ultima curva S.P. n. 444 proprietà Beddini Domenico - altezza proprietà Fiordelmondo su strada comunale di Montepennino - altezza casa Camilli Mario - altezza area Beddini - altezza proprietà Settimi Mimmo - altezza serbatoio acqua per Turri - mt. 40 a monte dell'intersezione di Madonna Alta - altezza proprietà Rambotti Francesco - altezza casa Baliani Domenico - mt. 10 a valle dell'intersezione tra via Franchi, via Leopardi e Strada Comunale del Cimitero - altezza campi tennis di Via Pascoli;

Fabbri altezza proprietà Moncelli Giuseppe - altezza casa Tulli Angelo – 60 mt. a valle di proprietà Goretti Dorianò – 150 mt. a monte del Cimitero.

- San Luca altezza proprietà Valecchi Adamo - altezza casa Forieri Gianfranco - altezza casa Eleuteri Giuseppe - altezza impianti sportivi;
- Madonna della Stella: altezza casa Ceccaroni Enrico - altezza proprietà Antonelli Renzo - altezza proprietà Titta Pietro - altezza Cimitero (escluso);
- Fratta altezza casa Antonini Italo - altezza casa Piccini Pietro - altezza casa Ferranti Claudia - zona denominata Borgo Fratta;
- Cortignano altezza casa Luna Roberto - altezza casa Antonini Franco - altezza proprietà Montiani - altezza proprietà Spacchetti Marino;
- Turrita: altezza Fonte Nuova - altezza casa Rosati Pietro - mt. 100 a valle dell'intersezione fra Turrita (Piazza) e Strada Comunale per Gallo - altezza casa Tabarrini Nello - altezza casa Mattioli Ezio - altezza proprietà Mattioli Fortunato;
- Casale mt. 200 a valle dell'intersezione per località Cavolata - altezza proprietà Mastrofabi Alessandro - altezza proprietà Micanti - mt. 100 a valle dell'intersezione tra strada comunale Montefalco-Casale e strada vicinale delle Campanelle - altezza proprietà F.lli Plini;
- Cerrete altezza casa ex Titta Tommaso - altezza casa Roccantini Antonio - altezza casa Cariani Mario - altezza casa Stoppaccioli Benedetto;
- Pietrauta altezza casa Lezi Genuino – altezza proprietà Fiorelli Fiorella - altezza proprietà Botti Nello – intersezione fra strade vicinali Fonte Canale e Fonte Sala - altezza casa Severi Franco - altezza casa Menghini Bramino - altezza proprietà Russo Patrizia - intersezione tra S.P. San Marco-Madonna della Stella e strada vicinale della Valle;
- San Marco altezza casa Pinca lungo S.S. 316 – intersezione tra S.P. San Marco-Madonna della Stella con strada vicinale Mura Saracene - intersezione S.S. 316 con strada per Azienda Agraria F.lli Antonelli - altezza proprietà Pinca Veschini;
- Montepennino altezza casa Regoli Catullo - altezza lottizzazione Tiburzi lungo S.P. Montefalco-Bevagna - altezza casa Musu Enrico - seconda intersezione per località Vallo - altezza proprietà Serangeli Giuliana su strada comunale di Montepennino;
- Camiano intersezione per Camiano Piccolo – intersezione per località Vecciano – intersezione tra strada comunale di Colverano e strada per proprietà Ridolfi Giulivo - altezza casa Panico Giuseppe - altezza casa Clementini;
- Colle San Clemente altezza proprietà Conocchia Luigi - altezza proprietà Buompadre Angelo - altezza proprietà Agostinelli Luigi.

IV^a categoria comprende il resto del territorio comunale esterno alla perimetrazione dei "*Centri abitati*" (D.G.C. 895/1993) e comunque non compreso nelle precedenti categorie.

